

## CAPITOLO I

### L'IDEA LIBERALE DI PARTITO

#### *1.1 L'idea di partito tra Settecento ed Ottocento. Le eredità culturali europee tra rifiuto e accettazione*

Se il dibattito sul concetto di partito politico in Italia nasce e si sviluppa soprattutto a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, occorre però riconoscere che esso poteva allora già vantare una storia un po' più risalente, alla quale conviene fare un breve cenno. In particolare, è utile ricordare come l'idea di partito si sia andata emancipando in maniera lenta, e per la verità neppure troppo risoluta, da alcuni pregiudizi nati nell'alveo delle dottrine illuministiche e dall'esperienza della rivoluzione francese, per poi divenire oggetto di una più accurata riflessione da parte del costituzionalismo britannico prima, e di quello liberale ottocentesco poi: in Germania, Italia, Francia.

Alle radici del problema sembra però stare la concezione illuministica e certamente pre-rivoluzionaria del 'bene comune'. Nel corso del XVIII secolo infatti «l'antica teoria che il bene comune debba essere l'obiettivo di ogni legge e di ogni governo viene ripetuta più e più volte»<sup>1</sup> fino a divenire un motivo ricorrente e familiare, ostentato persino dai sovrani espressione del cosiddetto assolutismo illuminato<sup>2</sup>. Tuttavia, come sappiamo, è la rivoluzione a trasformare questo postulato nell'idea – forza della propria azione. La lotta al privilegio e al particolarismo, che agli occhi della rivoluzione medesima rappresentavano la cifra più significativa dell'ordine giuridico di antico regime, vennero così soppiantati dalla unicità della nazione e della sua volontà generale, in nome della quale si proclamavano tutti i cittadini eguali agli occhi della legge<sup>3</sup>. L'universalismo rivoluzionario affermava così

<sup>1</sup> J. M. KELLY, *Storia del pensiero giuridico occidentale*, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 354.

<sup>2</sup> Sul rapporto tra la cultura illuministica e l'assolutismo illuminato si vedano, tra i tanti, A. CAVANNA, *Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2005; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. 1. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976.

<sup>3</sup> L'art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, adottata dall'Assemblea Nazionale Costituente il 26 agosto 1789, recita infatti: «La legge è l'espressione della volontà generale [...] Essa deve essere la medesima per tutti [...] Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi...».

con la medesima forza un dogma individualistico (vale a dire quello della prestatualità e individualità dei diritti) e un dogma collettivo (quello dell'idea astratta di nazione intesa come unico protagonista politico possibile) ed entrambi costituivano baluardi indispensabili a scongiurare il pericolo di un ritorno del particolarismo cetuale appena abbattuto. Furono queste le lenti con le quali gli uomini del 1789 guardarono ai partiti, finendo quindi per considerarli inevitabilmente come un indebolimento dell'idea nazionale, un pericoloso rigurgito di antico regime. Il popolo era divenuto «un'unità compatta insuscettibile di frammentazioni, una totalità sostanzialmente massificata al cui interno sussiste[va] unicamente una incalcolabile infinità di individui liberi ed uguali, che si limita[va]no a formare il supporto fisico del soggetto collettivo senza avere alcuna capacità frazionante»<sup>4</sup>. E non l'avevano perché non la potevano avere. Non vi era così alcuna differenza tra partito, fazione o setta: si trattava sempre e comunque di entità parziali e, per ciò stesso, contrapposte all'interesse generale. A ben vedere, questa è solo una delle tante contraddizioni interne alla cultura della rivoluzione, così fitta di contrapposizioni dialettiche e manichee come quella tra popolo e governo, tra nobili e plebei, tra amici e nemici della rivoluzione; costellata quindi di parti, ma ideologicamente ostile all'idea di partito. Perché se a «definire la cittadinanza rivoluzionaria» era sempre un binomio, quello cioè che tiene insieme «diritti e appartenenza»<sup>5</sup>, l'appartenenza poteva essere solo una: quella alla nazione. Il fatto poi che la rivoluzione francese abbia ben conosciuto lo scontro drammatico tra fazioni politiche avverse non deve ingannare. Perché «in fin dei conti i partiti sono accettati durante la Rivoluzione solo come un male temporaneo o come un semplice strumento congiunturale di lotta»<sup>6</sup>. Non a caso, dopo aver soppresso le Corporazioni con la celeberrima legge Le Chapelier del giugno 1791, l'Assemblea Costituente, nel settembre dello stesso anno, immediatamente prima di sciogliersi, approvava un decreto (relatore ne fu ancora Le Chapelier) finalizzato a mettere fuori legge le società popolari. Il testo recitava: «nessuna società, club, associazione di cittadini può avere, sotto alcuna forma, un'esistenza politica»<sup>7</sup>. Formula singolare e, al tempo stesso, straordinariamente emblematica: non venivano posti alle società popolari divieti di sorta, non ne veniva delimitato il raggio d'azione. A ben vedere, non ne veniva neppure vietata la costituzione. Si escludeva drasticamente, tuttavia, con un'espressione assai lapidaria, una loro qualsivoglia soggettività politica. Gli unici soggetti politici immaginabili per gli uomini dell'89 erano due: lo Stato e l'individuo e, per nulla

<sup>4</sup> P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, III edizione accresciuta, Milano, Giuffrè, 2007, p. 206.

<sup>5</sup> P. COSTA, *Civitas, storia della cittadinanza in Europa 2. L'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 43.

<sup>6</sup> P. ROSANVALLON, *Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica in Francia*, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 170.

<sup>7</sup> *Ibidem*. Il corsivo è di chi scrive.

al mondo, essi avrebbero accettato l'esistenza di soggettività intermedie. La rivoluzione francese sublimò quindi l'idea che, nell'ambito della dialettica tra interesse generale e interessi particolari, i secondi costituissero necessariamente una minaccia per il primo. Un'idea sublimata appunto, ma non inventata, giacché essa preesisteva alla rivoluzione e conobbe fortuna anche al di fuori dei confini francesi.

Già l'età dei lumi aveva fatto una bandiera della difesa del bene comune contro gli interessi di parte. Non deve stupire. Ai colti intellettuali europei, infatti, questa astratta idea di bene comune permetteva di arrogarsi il diritto di interpretare l'interesse generale senza per questo dover interpellare la plebe, e senza quindi dover rinunciare al proprio aristocratico «disprezzo verso il volgo e le credenze volgari»<sup>8</sup>, cifra fondamentale del loro elitarismo. Ma le potenzialità di questa intuizione non sfuggirono neppure ai sovrani illuminati del secolo XVIII, che fecero leva su di essa per affermare la propria esclusiva legittimazione all'interpretazione del bene comune contro gli egoismi delle fazioni: se uno era il bene comune, uno solo (meglio se sapientemente illuminato) poteva esserne l'interprete.

Siamo di fronte all'apologia dell'assolutismo continentale, che si contrapponeva al modello britannico della Monarchia parlamentare e del suo bipartitismo, il quale finì pertanto per divenirne al punto stesso, l'ideale antagonista e il principale bersaglio critico. Ma se la dialettica tra *bene comune* e *interessi di parte* dava fiato alle trombe «dell'anglofobia filo-assolutistica settecentesca»<sup>9</sup>, tuttavia tale dialettica non era affatto sconosciuta neppure al pensiero giuridico d'oltremania<sup>10</sup>. Basterebbe citare, a mo' d'esempio, l'autorevole voce di Bolingbroke che, come noto, costruì una parte importante della propria teorica attorno all'idea che il sistema dei partiti fosse sostanzialmente un fattore di corruzione. Fervido patriota e sostenitore del principio di unità nazionale (che egli vedeva incarnato nella figura di un Monarca forte ma illuminato) Bolingbroke proponeva di superare le dannose divisioni interne al Paese, facendo ricorso a due fondamentali concetti: quello di *country-party* e quello di *Patriot King*. Il primo aveva il compito di sottrarre il governo agli interessi di parte; il secondo quello di farsi supremo garante degli interessi generali incardinati nella *ancient constitution*<sup>11</sup>. La voce di Bolingbroke potrebbe apparire

<sup>8</sup> GROSSI, *Mitologie giuridiche*, cit., p. 203. Su questo aspetto si veda anche R. KOSELLECK, *Critica illuministica e crisi della società borghese* (1959), Bologna, Il Mulino, 1987 nonché il già citato A. CAVANNA, *Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. II, cit.

<sup>9</sup> L. COMPAGNA, *L'idea dei partiti da Hobbes a Burke*, Napoli, Bibliopolis, 1986, p. 143.

<sup>10</sup> Per un'efficace ricostruzione della dottrina britannica sul tema dei partiti politici si veda J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, *Governo e partiti nel pensiero britannico 1690-1832*, Milano, Giuffrè, 2007.

<sup>11</sup> Cfr. BOLINGBROKE, *A dissertation upon parties* (1733-1734) e *The Idea of a patriot King* (1738) in Id., *Political Writings* a cura di D. Armitage, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

stonata se inserita nel coro del pensiero costituzionale inglese, tradizionalmente affezionato al suo storico bipartitismo. E certo il suo pensiero si presta anche ad interpretazioni differenti, se è vero che, secondo taluni, il suo *country-party* può essere «ascritto all'incedere della moderna idea di partito in questa sua aspirazione "di parte" ad esprimere "il tutto"», o che «nella sua visione storica e nella sua visione costituzionale, Bolingbroke rifiutò l'idea dei partiti; nondimeno ideologicamente e politicamente fondò l'idea di partito»<sup>12</sup>.

Tuttavia, quello che invece è certo – e forse ai nostri fini più interessante – è che proprio il sistema costituzionale inglese, per i suoi caratteri storico-politici, forniva quel terreno di riflessione necessario per superare il pregiudizio anti-partitico ed emanciparsi quindi progressivamente dalla condanna dei partiti in quanto tali, in quanto fonti di faziosità e quindi di discordia nazionale. Fu questa la strada imboccata da Hume, ma soprattutto da Edmund Burke. È a Burke, infatti, che va ascritto quel decisivo scarto nella considerazione del fenomeno partitico che lo portò non solo ad accettarne il ruolo, ma addirittura a riconoscerne l'indispensabile funzione di cinghia di trasmissione tra popolo e parlamento da un lato, e tra parlamento e governo dall'altro. Potremmo anzi dire, ancora più efficacemente, che nel suo pensiero l'associazione politica non solo viene riabilitata, ma assume addirittura un valore in sé. All'interno di quella che Burke spesso definisce come una *honorable connection*, «the most inconsiderable man, by adding to the weight of the whole, has his value, and his use; out of it, the greatest talents are wholly unserviceable to the public»<sup>13</sup>. E a tutti coloro che attribuivano ai partiti un insito quanto biasimevole spirito distruttivo di fazione, replicava con la ormai celeberrima affermazione: «when bad men combine, the good must associate»<sup>14</sup>, la quale, ci pare assuma un significato piuttosto rilevante, aldilà del facile slogan in essa contenuto e della visione sin troppo semplicistica delle relazioni sociali ad esso sotteso. Con quella frase Burke attesta infatti la sostanziale neutralità – e forse naturalità – della dimensione associativa, alla quale non solo non si doveva guardare con diffidenza, ma nella quale si poteva persino confidare come volano di risoluzione dei problemi. È forse per mano di Sir Edmund Burke, quindi, che comincia ad incrinarsi quella tradizione settecentesca di diffidenza nei confronti dei partiti politici, che aveva trovato terreno fertile nell'età dei lumi e che sarebbe poi culminata nell'ideologia della nazione tipica della rivoluzione francese.

<sup>12</sup> COMPAGNA, *L'idea dei partiti*, cit., p. 104.

<sup>13</sup> E. BURKE, *Thoughts on the cause of the present discontents* (1770) in Id., *The works of the right honourable Edmund Burke*, vol. I, London, John C. Nimmo, 1887, p. 526 ora anche in Id., *The Writings and Speeches of Edmund Burke. Party, Parliament, and the American Crisis*, vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1981, pp. 241 e sgg. 1766-1774.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

Non è inutile sottolineare queste matrici culturali perché ci permettono un migliore orientamento nella geografia del pensiero giuridico dei secoli successivi. Conosciamo bene infatti il netto rifiuto della rivoluzione che il liberalismo europeo produsse e che alimentò una parte significativa della riflessione giuspolitica ottocentesca. Ma non fu per reazione alla cultura della rivoluzione che il liberalismo ottocentesco rivalutò il concetto di partito. Fu necessaria la mediazione del modello britannico per suggerirne una profonda riconsiderazione. Non è indifferente, né privo di conseguenze, questo passaggio. Costringe anzi a confrontarci con la straordinaria e carismatica influenza esercitata dal costituzionalismo inglese sulla cultura liberale, italiana e non. Nell'Italia post-unitaria, infatti, la forma di governo britannica rappresentava molto più di un insieme di buone pratiche: era divenuta piuttosto un modello ideale esente da storture<sup>15</sup>, un riferimento in grado di mettere in campo un'enorme forza evocativa e retorica. E poco importava se questa immagine non corrispondesse esattamente alla realtà<sup>16</sup>. È sufficiente sfogliare le rassegne parlamentari di fine Ottocento per capire quanto spesso l'Inghilterra venisse citata come modello<sup>17</sup> e la giovane nazione italiana non fu certa l'unica a subirne il fascino. Gli echi dell'inossidabile esempio britannico e del suo bipartitismo, infatti, trovarono anche altrove un terreno fertile sul quale attecchire. Se Tocqueville ne *La Démocratie en Amérique* apriva il capitolo II affermando che «i partiti sono un male insito nei governi liberi»<sup>18</sup>, negli scritti successivi, quelli posteriori al 1848, egli sembra assai più disposto a fornire «importanza [...] all'esistenza, alla coesione e al sostegno di un gruppo di fedeli saldato [...] da un'autentica comunanza di punti di vista e di comportamenti politici»<sup>19</sup>. E questo spostamento di accenti, questa rinnovata attenzione di Tocqueville per i partiti, se da un lato si spiega alla luce della sua personale e non felice esperienza politica, dall'altro va cer-

<sup>15</sup> Cfr. R. BONGHI, *I partiti politici nel Parlamento italiano* (1868), ora in ristampa anastatica, Bologna, Forni Editore, 1972.

<sup>16</sup> Sulla discrasia tra la realtà politica – costituzionale inglese e l'immagine di cui essa godeva in Italia sul finire dell'Ottocento, si confronti G. GUAZZALOCA, *Fine secolo. Gli intellettuali italiani e inglesi e la crisi tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2004.

<sup>17</sup> Cammarano, ad esempio, in un suo libro ricorda l'ilarità scoppiata nell'aula della Camera durante un dibattito parlamentare svoltosi il 18 maggio 1889, all'ennesimo – evidentemente ennesimo – tentativo di Francesco Crispi di cominciare il proprio discorso citando l'Inghilterra (Cfr. F. CAMMARANO, *Il progresso moderato. Un'opposizione liberale nella svolta dell'Italia crispiana (1887 - 1892)*, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 190-191, nota 85). All'ilarità dei colleghi Crispi rispose stupito: «Ma dove volete trovare gli esempi?». Per il dibattito integrale, si cfr. Atti Parlamentari, Camera, XVI legislatura, 18 maggio 1889, 3° sessione, discussione.

<sup>18</sup> A. DE TOCQUEVILLE, *La Démocratie en Amérique* in Id, *Scritti politici*, a cura di N. Matteucci, vol. II, Torino, UTET, 1991, p. 208.

<sup>19</sup> G. LE BÉGUEC, *Tocqueville, l'influenza tocquevilliana e la questione dei partiti* in «Ricerche di storia politica», 3/2005, p. 351.

tamente contestualizzato anche nel mutato clima culturale nella Francia del dopo 1848, alimentato dalle riflessioni della cosiddetta *école doctrinaire* e, più esattamente ancora, dal lavoro «svolto dai seguaci di Guizot, di Duchatel e De Rémusat nello sforzo di fare emergere una cultura di partito all'inglese, in grado di facilitare il corretto funzionamento dei meccanismi parlamentari»<sup>20</sup>.

La tradizione costituzionale britannica, la sua secolare abitudine al parlamentarismo e al bipartitismo incarnarono così per l'Europa del secolo XIX un primo importantissimo riferimento ideale, ricco di suggestioni e di forza carismatica. Tuttavia, il contributo che l'esperienza inglese poteva offrire ai giuristi e alla classe dirigente continentale, ai costruttori cioè dello Stato di diritto, finiva pressappoco qui. La tipica forma di governo inglese, straordinaria per genesi e storia, aveva infatti caratteri troppo peculiari, per poter suggerire soluzioni concrete o anche solo per rappresentare un reale metro di comparazione per paesi quali Francia, Germania e Italia. L'Inghilterra del *King in Parliament* o del *selfgovernment*, insomma, era in grado di fornire alla classe dirigente liberale più suggestioni ideali, che concreti modelli pratici. Gli assetti sociali di Germania, Francia e Italia erano infatti assai diversi da quelli che, oltremontana, si erano evoluti nel corso dei secoli, sulla scorta di una robusta e profondissima linea di continuità col passato. E diverse erano anche le esigenze, se si considera che i liberali tedeschi e italiani, nella seconda metà del XIX secolo si trovarono di fronte al compito poderoso, ma indispensabile, di costruire ex novo una architettura statale che sostenesse la conquistata unità territoriale. Pertanto, se l'Inghilterra mostrò col suo esempio che i partiti politici non andavano necessariamente considerati come fazioni litigiose, ma potevano invece costituire un elemento utile al funzionamento del sistema parlamentare, ai liberali europei occorreva adesso un ulteriore passo in avanti. Occorreva un ragionamento che li sistematizzasse, che riflettesse sul loro ruolo all'interno di un sistema politico-costituzionale diverso da quello britannico<sup>21</sup>. Occorreva in altre parole misurarli all'interno del *Rechtsstaat* e, per i pubblicisti italiani il necessario riferimento culturale cambiò. Per usare le parole di un autorevole uomo politico e pubblicista italiano, forse uno tra i più attenti ed interessati

<sup>20</sup> *Ibidem.*

<sup>21</sup> Del resto già Otto Hintze aveva individuato nella distinzione tra *Landmächte* e *Seemächte* un elemento determinante nel processo di formazione dei partiti politici. Le potenze di mare, in quanto meno soggette alla pressione e alle minacce esterne, facevano registrare – secondo Hintze – condizioni più favorevoli allo sviluppo non solo dei partiti politici, ma anche di un regime fortemente parlamentarizzato. Al contrario la situazione prussiano-tedesca richiedeva un fondamento molto più forte, da porre a difesa della conquistata unità territoriale, e questo fondamento, nell'ottica di Hintze, era rappresentato dalla combinazione del *Monarchischesprinzip* con gli altri due elementi della burocrazia e dell'esercito. Cfr. O. HINTZE, *Staat und Verfassung: Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1962.

all'inquadramento teorico della questione partito, insomma, «fu presso ai Tedeschi che lo studio dei partiti pigliò un metodo e una forma scientifica»<sup>22</sup>.

Quando Minghetti parla di tedeschi, allude curiosamente soprattutto ad uno svizzero. Pur non mancando di ricordare anche autori come Röhmer e Treitschke, egli rivolge la propria attenzione in particolare al pensiero di Johann Kaspar Bluntschli<sup>23</sup>, definito come «quegli che ha esaminato a fondo la questione più di ogni altro»<sup>24</sup>. L'influenza di questo autore sulla giuspubblicistica italiana dell'epoca, in tema di partiti politici, fu elevatissima e non si spiega solo con il fatto che egli dedicò al tema una specifica attenzione. La fortuna di Bluntschli in Italia, infatti, mi pare dovuta soprattutto ad una certa consonanza tra il suo pensiero e le aspirazioni politiche e culturali della giovane giuspubblicistica italiana. La teoria dello Stato bluntschliana, figlia della situazione politico-culturale posteriore al 1848, si proponeva cioè l'obiettivo di produrre una ricostruzione finalmente armonica e pacificata del rapporto Stato-società<sup>25</sup>. Lo stesso organicismo – che Bluntschli attinge dalla tradizione della scuola storica e dalla lezione di Savigny in particolare – assolve a questo fondamentale compito: ancorare le dinamiche sociali e la forma istituzionale ad un concetto rassicurante e dotato di salde radici storiche: quello di *Volk*.

Da tutto ciò scaturiva pertanto anche una omologa ed assonante ricostruzione dell'idea di partito, anch'essa finalmente pacificata e apparentemente affrancata dalla eterna dialettica tra parte e tutto. Si trattava, come è evidente, di una ricostruzione sostanzialmente a-problematica e, proprio per questo, assai affascinante per la dottrina italiana. Cerchiamo di analizzarla più nel dettaglio.

<sup>22</sup> M. MINGHETTI, *I partiti politici e l'ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione* (1881), Napoli, ESI, 1992, p. 195.

<sup>23</sup> Johann Kaspar Bluntschli, nato il 7 marzo 1808 a Zurigo, fu giurista di grande spessore e grande protagonista della stagione culturale del *Nachmärz*. Assieme a quella di Gerber, la riflessione di Bluntschli arricchì il dibattito giuspubblicistico tedesco degli anni Cinquanta e Sessanta dell'Ottocento. Professore di diritto nelle Università di Zurigo, Monaco e Heidelberg, collaborò alla stesura del codice cantonale zurighese di diritto privato (entrato in vigore nel 1854). La sua opera più celebre sotto il profilo giuspubblicistico fu certamente l'*Allgemeines Staatsrecht geschichtlich begründett* del 1852, poi ampliata fino a raggiungere la dimensione ultima di un'opera in tre volumi (*Allgemeine Staatslehre*, *Allgemeines Staatsrecht* e *Politik*), riuniti dal 1875 sotto il titolo di *Lehre vom modernen Staat*. Tuttavia, i suoi interessi di ricerca e la sua attività di docente spaziavano dal diritto romano al diritto germanico, alla storia del diritto. La fase più matura della sua produzione fu inoltre caratterizzata da un vivo interesse per il diritto internazionale, del quale accarezzò a lungo l'idea di una possibile codificazione: cfr. *Das moderne Völkerrecht der zivilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellt* (1868). Bluntschli morì a Karlsruhe, il 21 ottobre 1881.

<sup>24</sup> MINGHETTI, *I partiti politici*, cit., p. 195.

<sup>25</sup> FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 179.

Il punto di partenza obbligato sembra essere il seguente: per Bluntschli non si trattava più di comprendere se i partiti politici fossero un bene o un male in sé. La loro presenza è ormai accettata come fisiologica. Anzi, nel pensiero del giurista di Zurigo tale presenza diviene addirittura un sintomo evidente di buona salute della vita politica, tanto che egli apriva la propria opera *Charakter und Geist der politischen Parteien* con queste significative e ormai celebri parole: «Wo irgend in einem State sich politisches Leben mit Freiheit bewegt, da zeigen sich politische Parteien»<sup>26</sup>. I partiti politici, dunque, come sintomo di buona salute dei diritti e delle libertà di una nazione? Per Bluntschli evidentemente sì, ma a patto di accedere ad una concezione di partito estremamente precisa. Il partito politico di cui scrive il giurista svizzero, infatti è caratterizzato innanzi tutto dall'esistenza di un principio politico in grado di animarlo e, in seconda battuta, dal grado di purezza (di *Reinheit* parla esattamente Bluntschli) del principio medesimo. Rifiutando quindi, tutti i partiti basati su un diverso principio (quello religioso, quello cetuale ecc. ecc.), egli isola e valorizza come elementi di ricchezza del sistema soltanto i *reine politische Parteien*, vale a dire i partiti puramente politici, quelli che fondano la propria ragione associativa su di un fondamento esclusivamente politico. Nel fare ciò, Bluntschli entra però in rotta di collisione e sceglie di prendere apertamente le distanze dalle idee precedentemente espresse da Robert von Mohl<sup>27</sup>, il quale – partendo dalla medesima positiva concezione del ruolo dei partiti – si premurava tuttavia di precisare che tale positivo ruolo poteva essere svolto soltanto dai partiti statuali (*staatliche Parteien*)<sup>28</sup>, mentre Bluntschli affermava che «Die Parteien sind keine staatsrechtliche, sondern eine politische Institution»<sup>29</sup>. Ci troviamo dunque di fronte ad una drastica divergenza di opinione? Solo in apparenza. Se ci chiediamo infatti in che cosa consista la caratteristica della statualità che Mohl riferisce al partito politico, ci accorgiamo che essa altro non è che la soluzione all'annoso problema rappresentato dalla dialettica tra interesse generale (che è

<sup>26</sup> J. K. BLUNTSCHLI, *Charakter und Geist der politischen Parteien* (1869), Aalen, Scientia Verlag, 1970, p. 1.

<sup>27</sup> Occorre dire che il confronto polemico tra Bluntschli e Mohl non si esauriva su questo tema, ma proveniva da molto lontano. Aldilà della diversa interpretazione del partito politico (peraltro non poi così diversa, come si avrà modo di spiegare in seguito), i due autori erano espressione di differenti milieu politico-costituzionali. Intriso degli ideali degli anni Quaranta e del fermento prodotto dal movimento liberale, Mohl metteva al centro della sua ricostruzione la società, cui assegnava autonoma identità concettuale, e alla quale riconosceva la capacità di confrontarsi dualisticamente con lo Stato. Bluntschli, invece, figlio del clima degli anni Cinquanta e proiettato decisamente verso un'interpretazione pacificata e serena della relazione tra dimensione sociale e istituzionale, aveva trovato la chiave concettuale idonea alle sue esigenze teoretiche, nell'organicismo di Savigny e nel suo concetto di Volk. Cfr. FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica*, pp. 171 e sgg.

<sup>28</sup> Cfr. R. VON MOHL, *Encyklopaedie der Staatswissenschaften*, Tübingen, 1859

<sup>29</sup> BLUNTSCHLI, *Charakter und Geist*, cit., p. 9.

uno, per definizione) e interessi particolari. All'interno della separazione dicotomica che Mohl opera tra Stato e società, ecco che il partito statale, contrapposto alle associazioni di interessi particolari (*Sondervetretungen*) era quello che si distingueva per la capacità di andare aldilà degli interessi materiali di parte, per attingere ad un superiore livello di progettualità politica valida per la generalità dello Stato. Di qui, la qualificazione come *staatliche Partei*. Al tempo stesso, però anche Bluntschli compiva un'operazione analoga, pur partendo da presupposti differenti. In quest'ultimo infatti non ritroviamo una netta separazione tra Stato e società, sostituita da una lettura decisamente più organicistica basata su un concetto di *Volk* che «è palesemente quello di Savigny» e che conduce ad un concetto di Stato inteso come «personificazione del *Volk* [che] solo in questo modo si legittima, per il fatto di portare a compimento e realizzazione i caratteri originari del popolo tedesco»<sup>30</sup>. Pertanto nel pensiero di Bluntschli, il percorso che doveva condurre il partito politico ad emanciparsi da logiche di fazione per attingere all'interesse generale non poteva culminare in ambito statale, essendo lo Stato un'entità non qualitativamente differente dalla dimensione sociale, politica e culturale all'interno della quale agiva l'idea di *Volk*, ma semplicemente un suo riflesso. È questa profonda differenza di fondo che spiega la solo apparente antinomia tra le opinioni di Mohl e Bluntschli. Rispetto ai partiti politici, infatti, anche il secondo «giungeva, come già Mohl, al risultato di separare drasticamente la forma di partito superiore, portatrice di principi politici generali – l'unica compatibile con la sana vita dello Stato – dai sottostanti gruppi di interessi»<sup>31</sup>.

Sostanzialmente, entrambi avevano compiuto la medesima operazione. Tenuto conto che la presenza dei partiti politici sulla scena politico-costituzionale era ormai considerata un elemento sostanzialmente positivo, si trattava a questo punto di capire meglio che tipo di ruolo potessero essi giocare, una volta sradicati dal peculiare contesto britannico, e misurati all'interno dello stato di diritto continentale. E la risposta di Mohl, come quella di Bluntschli del resto, era piuttosto chiara ed era una risposta monistica. Il partito politico poteva svolgere un ruolo positivo all'interno del *Rechtsstaat* soltanto a patto che esso si privasse delle possibili sue storture, cioè da tutti i germi del particolarismo, e riflettesse invece soltanto l'interesse generale. Del resto quest'ultimo, sia nella versione organicistica fornita da Bluntschli, sia in quella dualistica di Mohl, rimaneva sempre una realtà unica, compatta ed omogenea. Coerentemente, entrambi questi autori giunsero del resto ad auspicare una convergenza delle forze politiche moderate in un unico schieramento che accomunasse tutti i *Reichsfreunde* e che si opponesse quindi a tutte le estreme, clericali o socialiste che fossero. Una posizione che anticipava e forniva al tempo stesso un

<sup>30</sup> FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica*, p. 173.

<sup>31</sup> S. AMATO, *Il problema «partito» negli scrittori politici tedeschi (1851 – 1914)*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1993, p. 35.

avallo ideologico a quelle misure che l'autoritarismo bismarckiano prese poi contro i cattolici (con il *Kulturkampf*) e contro i socialisti (attraverso la *Sozialistengesetz*).

Al termine di questo lungo excursus sulle eredità culturali che, intrecciandosi, andarono a comporre il complessivo retroterra cui la pubblicistica liberale poté attingere nell'affrontare il tema del partito politico, possiamo mettere a fuoco un paio di considerazioni che ci pare attraversino trasversalmente il ragionamento sin qui svolto.

In primo luogo, viene in evidenza la dimensione europea del problema. Il respiro continentale della riflessione rivela infatti, da un lato, il fitto dialogo tra esperienze costituzionali che fu tipico del secolo XIX e, dall'altro, l'assoluta centralità del tema partito per ognuna di queste esperienze. A dimostrazione del fatto che, a prescindere dalle differenti storie nazionali e dal diverso assetto delle varie forme di governo, lo snodo concettuale rappresentato dal partito politico era divenuto – nel corso dell'Ottocento – un elemento cruciale ed oramai imprescindibile per qualsiasi interpretazione del regime parlamentare.

La seconda considerazione, invece, attiene ad un dato sostanziale della riflessione, quello rappresentato dallo spazio concettuale all'interno del quale essa si sviluppa. Quanto detto nel presente paragrafo dimostra infatti che ragionare intorno al partito politico significa addentrarsi in uno spazio ben definito, delimitato da due precisi estremi concettuali: quello di parte e quello di tutto, la pluralità e l'unità. È tra questi due poli che il concetto di partito politico trova la sua naturale collocazione, non solo in questa iniziale fase del dibattito, ma anche nei decenni successivi, perché è intrinseca all'idea di partito, è connaturata ad essa. In altre parole, per ripercorrere il complessivo ragionamento che la dottrina costituzionale dell'età liberale (e probabilmente non solo dell'età liberale) produsse sul partito politico, occorre tenere presente che la cornice necessaria di tale ragionamento è evidentemente la costante ricerca di un punto di equilibrio tra i due corni del dilemma, tra parte e tutto, tra interessi parziali e interessi generali. Con la consapevolezza, va altresì precisato, che questo punto di equilibrio non potrà che essere instabile e che, pertanto, la sua ricerca non sarà mai in grado di eliminare completamente la tensione prodotta da questa naturale ambivalenza.

### 1.2 Il 'partito parlamentare': la costruzione del modello

Veniamo allora al nostro paese. Da noi, la riflessione sui partiti politici iniziò sul finire degli anni sessanta del secolo XIX e, naturalmente, prese le mosse dai punti fermi elaborati dalle esperienze e dal pensiero giuridico europeo e, più in particolare, dall'idea che essi rappresentassero un elemento fisiologico, necessario al virtuoso funzionamento della forma di governo parlamentare. L'accettazione di questo assunto che, come appena visto, coronava un percorso di progressiva emancipazione dall'originaria